

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Il Presidente

Esaminati gli atti del procedimento di istruzione preventiva promosso dal CLIENTE nei confronti della BANCA

sciogliendo la riserva posta ed esaminate le deduzioni delle parti;

RILEVATO CHE

con il ricorso introduttivo l'istante propone un accertamento tecnico preventivo, secondo esplicito tenore della rubrica dell'atto, che fa del resto riferimento all'**art. 696 c.p.c.** e non al diverso istituto della consulenza tecnica preventiva con finalità conciliative, disciplinata dall'**art. 696-bis c.p.c.**;

rilevato, d'altronde, che anche nelle conclusioni non si fa alcun riferimento alla funzione conciliativa, mentre si postula, in termini del tutto generici, l'urgenza di accertare l'applicazione di eventuali interessi usurari e anatocistici;

ritenuto che, così come formulato, il ricorso sia manifestamente inammissibile, atteso che nell'accertamento tecnico preventivo – che è procedimento di natura cautelare – la tutela cautelare è tipizzata dalla stessa norma, che fa richiamo non a una qualsiasi urgenza di procedere all'accertamento richiesto, ma **all'urgenza causata dal rischio di dispersione delle prove**, che è evenienza non dedotta e tantomeno dimostrata nella fattispecie concreta;

ritenuto, in particolare, che nel ricorso non si faccia menzione di alcun motivo che potrebbe portare alla dispersione di tutti i documenti in grado di dimostrare l'assunto del ricorrente, sicché non si vede in qual modo sarebbe comprovata la tipica funzione cautelare perseguita dall'**art. 696 c.p.c.**, evidente essendo che proprio gli obblighi di conservazione dei documenti medesimi da parte della Banca convenuta fanno sì che anche nel giudizio di merito instaurando essi possano essere acquisiti ed esaminati, non essendo ipotizzabile alcuna loro dispersione;

ritenuto, pertanto, che alle considerazioni di cui sopra debba far seguito la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza della condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte convenuta;

P.T.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento in favore della convenuta, che liquida in complessivi euro 800,00 oltre a rimborso forfettario, IVA e CAP.

Si comunichi.

Teramo li 8/06/2018

Il Presidente

Dott. Alessandro Iacoboni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*